

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA

E

L'ISTITUTO SCOLASTICO _____

**per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte di studenti iscritti al corso di specializzazione
per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Università degli Studi**

"G. D'Annunzio" Chieti-Pescara

ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, C.F. 93002750698, con sede legale in Chieti Scalo, Via dei Vestini n. 31, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Liborio STUPPIA, nato a Catania, il 25.10.1960

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

con sede legale in(.....), Via n.

nella persona del Prof. nato/a a
(...) il

Telefono Istit. Scolastica; email Istit. scolastica

- Premesso che il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente:

«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010:

- all'art. 13, *Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;*
- al comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che è previsto un tirocinio di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- All'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando tuttavia all'art 15 comma 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

- Premesso che il Decreto 30 settembre 2011, «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», d'ora in avanti D 30/2011:

- Allegato B (articolo 2) Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari. In particolare la parte inerente il Tirocinio che suddivide le 300 ore in 150 ore per il tirocinio diretto e 150 ore per il tirocinio indiretto;
- Il tirocinio indiretto a sua volta prevede 50 ore con il tutor coordinatore, 25 ore con il tutor dei tirocinanti e 75 ore sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale;

- Considerata la necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

- a. L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell'art. 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.
- b. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Istituto scolastico in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

Art. 2

- a. La Scuola accoglie a frequentare il tirocinio formativo i tirocinanti proposti dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara: al momento della stipula dell'accordo il tirocinante e il tutor accogliente dovranno concordare un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del tutor;
 - le attività da svolgere;
 - i CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
- b. Il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
 - frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
 - Rielaborare insieme con il tutor l'esperienza del tirocinio svolgendo le previste 25 ore di tirocinio indiretto nella scuola ospitante.

Art. 3

- a. Durante lo svolgimento del tirocinio nella Scuola, l'attività del tirocinante è verificata dai Tutor coordinatori e dal/i tutor dei tirocinanti, secondo quanto riportato nel paragrafo denominato TIROCINIO di cui l'allegato B (articolo 2) del DM 30 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2012.
- b. Per ciascun tirocinante, la Scuola progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase di tirocinio diretto (150 ore) ed una fase di tirocinio indiretto (25 ore) una parte congrua delle 150 ore di tirocinio diretto dovrà essere dedicata alla attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC).
- c. Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi entro l'anno scolastico corrente.

Art. 4

- a. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara:

- fornisce all'istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo di cui all'articolo 2;
 - attesta la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.
- b. La Scuola si impegna a:
- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
 - garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

- a. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università medesima;
- b. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 100,00 (cento) per corsista ospitato;
- c. Tale contributo sarà versato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati;
- d. Il versamento dell'importo avverrà mediante accredito sul conto corrente della Bancail

cui IBAN è:

Art. 6

- a. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio.
- b. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 7

- a. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- b. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Art. 8

- c. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (o suo delegato).
- a. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente fino a nuove disposizioni.
- b. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente

Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Chieti.

p. L'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico_____

p. l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, il Rettore_____